

TA.RI. Tassa Rifiuti

Paolo Pipere

Consulente Ambientale - Esperto di Diritto dell'Ambiente
Segretario nazionale Associazione Esperti Ambientali

Riproduzione vietata ai sensi di legge.

In assenza di preventiva autorizzazione scritta è vietato riprodurre questo documento (anche parzialmente e con qualsiasi mezzo) e impiegarlo quale materiale didattico in corsi, seminari e convegni. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Riferimenti normativi:**
- **Legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668**
- **La nuova disposizione ripropone**, in larga parte, quanto **previsto dalla normativa previgente in materia di TARES** (oggi abrogata)

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Presupposto**
- Il **presupposto** della TARI è il **possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte**, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili** di produrre rifiuti urbani.

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Presupposto**
- Il termine utilizzato - «**suscettibili di produrre**» rifiuti urbani - è impreciso e crea difficoltà interpretative
- In ogni caso, quando il produttore di rifiuti è un'impresa, i rifiuti prodotti sono **rifiuti speciali** e la tassa è riferita alla raccolta e alla gestione della **quota di rifiuti speciali assimilati (dal Comune) ai rifiuti urbani**

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Assimilabili e assimilati

- **Assimilabile:** rifiuto speciale (prodotto da un'impresa, un ente o un libero professionista) che **può** essere recuperato o smaltito in impianti originariamente progettati per trattare rifiuti urbani (elenco positivo: attualmente Delibera Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984)
- **Assimilato:** Rifiuto che il Comune **ha deciso**, sulla base di **criteri qualitativi** (attualmente Delibera Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984) **e quantitativi**, di prendere in carico nel normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani, trasformando quindi il rifiuto speciale in rifiuto urbano

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Assimilabili e assimilati

- D.Lgs. 152/2006 - ART. 184 (classificazione)
- 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 2. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) **i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità**, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) [in realtà: e)];

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Assimilabili e assimilati

- D.Lgs. 152/2006 - ART. 198 comma 2
- 1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, **spettano allo Stato**:
- [...] e) **la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.**
- Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, **sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.**

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Assimilabili e assimilati

- **Assimilabile:** Soltanto i rifiuti elencati, sia pur in modo alquanto generico, nella Deliberazione del Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984, **sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani** [ad esempio NON le cartucce per stampanti e "gli accessori per l'informatica"], pertanto **soltanto queste tipologie di rifiuti possono essere assimilate agli urbani**

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Assimilabili e assimilati

- Deliberazione del Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984
- I rifiuti assimilabili devono avere: "una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani" o, comunque, essere "costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) [ma NON gli imballaggi terziari];
 - carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - cassette, pallet;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Assimilabili e assimilati

- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Assimilabili e assimilati

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Assimilabili e assimilati

• **Assimilato** *versus* **Assimilabile**

- Esempio: Il Comune di X assimila ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili di un rilegatore costituiti da carta (qualità) fino al limite di 2t/mese (quantità)
- Quindi se il rilegatore produce ogni mese 4t di rifiuti costituiti da carta: 2t diventeranno rifiuti speciali **assimilati** agli urbani (quindi rifiuti urbani) e 2t resteranno rifiuti speciali **assimilabili** agli urbani (quindi rifiuti speciali)

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Imballaggi terziari

- D.Lgs. 152/2006
- A norma dell'Art. ART. 226, comma 2:
- "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, **è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.** Eventuali **imballaggi secondari** non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico **solo in raccolta differenziata**, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.
- imballaggio per il trasporto o **imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Assimilabili e assimilati

- **Assimilato**: Il rifiuto, speciale per origine ma divenuto urbano in virtù dell'assimilazione, diviene a tutti gli effetti **rifiuto urbano**. Se conferito all'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani **senza necessità di trasporto al centro di raccolta** (ex D.M. 8/4/2008) **o alla piattaforma ecologica comunale** (impianto autorizzato ex art. 208, D.Lgs. 152/2006) con mezzi diversi da quelli del concessionario del servizio di raccolta **NON comporta adempimenti documentali** (FIR, registro di carico e scarico, SISTRI).

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Assimilabili e assimilati

- I **rifiuti speciali assimilati agli urbani** possono essere avviati autonomamente **al recupero** a cura ed onere del produttore o del detentore
- Anche la nuova disciplina della TARI conferma che la "privativa" comunale **sussiste solo per i rifiuti avviati allo smaltimento**
- I regolamenti comunali **devono prevedere riduzioni della TARI** per i rifiuti che il produttore o detentore ha avviato autonomamente al recupero

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Assimilabili e assimilati


- **I Rifiuti Speciali Assimilabili** (e NON assimilati):
- Sono Rifiuti Speciali per origine e, in assenza di assimilazione, **restano Rifiuti Speciali**, pertanto:
- Possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta sulla base di una "convenzione" [...ma i Comuni non sono più titolati a istituire servizi integrativi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani];
- **Possono essere avviati autonomamente ad operazioni di recupero o di smaltimento** a cura ed onere del produttore o detentore.

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Assimilabili e assimilati

- **I Rifiuti Speciali Assimilabili** (e NON assimilati):
- Comportano gli oneri documentali previsti per i rifiuti speciali non pericolosi

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati



TARI

- **Rifiuti speciali (non assimilati)**

- (L. 147/2013, art. 1, comma 649, primo periodo)
- Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI **non si tiene conto** di quella parte di essa ove si formano, **in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Rifiuti speciali (non assimilati)**

- Ministero dell'Economia e delle Finanze Risoluzione n° 2/DF del 9 dicembre 2014
- La Legge 147/2013 permette: "di **considerare intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali e artigianali**, che sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali, poiché **la presenza umana determina la produzione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili**".
- "Conseguentemente, **non può ritenersi corretta l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupate dai macchinari**".

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Rifiuti speciali (non assimilati)**
- Ministero dell'Economia e delle Finanze Risoluzione n° 2/DF del 9 dicembre 2014
- "tale comportamento potrebbe, infatti, dare origine a una **ingiustificata duplicazione di costi**, poiché i produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti".

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Rifiuti speciali (non assimilati)**
- Ministero dell'Economia e delle Finanze Risoluzione n° 2/DF del 9 dicembre 2014
- Deve essere evitata l'applicazione della TARI nelle "**situazioni in cui il presupposto del tributo non sorge**, come nel caso delle superfici di lavorazione industriale o artigianale"

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Aree non assoggettate**
- "Con il medesimo regolamento il **comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione".**

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Aree non assoggettate**
- Ministero dell'Economia e delle Finanze Risoluzione n° 2/DF del 9 dicembre 2014
- "Con il medesimo regolamento il **comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili"**
- Questo potere, secondo il Ministero, è esercitato dal comune "nel solo ristretto ambito in cui gli è consentito, poiché, ovviamente **laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il comune non ha alcun spazio decisionale, in quanto queste superfici sono già escluse ex lege dalla TARI"**

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Aree non assoggettate**
- Ministero dell'Economia e delle Finanze Risoluzione n° 2/DF del 9 dicembre 2014
- *"Con il medesimo regolamento il **comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili**"*
- Questo potere, secondo il Ministero, è esercitato dal comune "nel solo ristretto ambito in cui gli è consentito, poiché, ovviamente **laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il comune non ha alcun spazio decisionale, in quanto queste superfici sono già escluse ex lege dalla TARI**"

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Aree non assoggettate**
- Ministero dell'Economia e delle Finanze Risoluzione n° 2/DF del 9 dicembre 2014
- *"Con il medesimo regolamento il **comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili**"*
- "L'esercizio di tale facoltà opera nel senso di **estendere il divieto di assimilazione ai rifiuti che si producono sulle superfici adibite a magazzini** che hanno la particolare caratteristica di essere funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive".

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Aree non assoggettate**
- Ministero dell'Economia e delle Finanze Risoluzione n° 2/DF del 9 dicembre 2014
- *"Con il medesimo regolamento il **comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili**"*
- "I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti **devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali**, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune di cui al terzo periodo del comma 649 della legge n. 147/2013".

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Aree non assoggettate**
- Ministero dell'Economia e delle Finanze risposta a quesito prot. 38997 del 9/10/2014
- *"Con il medesimo regolamento il **comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili**"*
- "nei casi in cui si comprovata la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, si ritiene che possa senz'altro ribadita **l'intassabilità delle superfici destinate a magazzino indipendentemente dall'esistenza di un collegamento funzionale con le aree di lavorazione industriale**".

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Aree non assoggettate**
- Ministero dell'Economia e delle Finanze Risoluzione n° 2/DF del 9 dicembre 2014
- *"Con il medesimo regolamento il **comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili**"*
- "Allo stesso modo, le **aree scoperte** – in quanto asservite al ciclo produttivo e che restano produttive, in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili – devono essere parimenti **escluse dall'ambito applicativo della TARI**".

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

TARI

- **Riduzioni per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero**
- "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, **il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo** proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver **avviato al riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati". (comma 649 secondo periodo)

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

TARI

- **Riduzioni per rifiuti avviati al recupero**
- **Ma anche:**
- ~~«661. Il tributo **non è dovuto** in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero».~~
- **Abrogato dalla L. 68/2014**

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Conferimento rifiuti non assimilabili**
- Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di **rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio**, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Regolamento comunale**
- Il **regolamento comunale** deve disciplinare (comma 682):
- i criteri di **determinazione delle tariffe;**
- la **classificazione delle categorie di attività** con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Regolamento comunale**
- Il **regolamento comunale** deve disciplinare (comma 682):
- l'individuazione di categorie di **attività produttive di rifiuti speciali** alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, **percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.**

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Aree non assoggettate**

- Sentenza n. 30719 del 30/12/2011 della Corte di Cassazione:

- **“la concreta individuazione delle caratteristiche (non solo qualitative ma) anche quantitative dei rifiuti speciali costituisce premessa necessaria della delibera comunale di assimilazione** di essi a quelli solidi ordinari, perché non è dato valutare l’impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto a prescindere dalla sua quantità (Cass. 12752/2002). [...]

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

TARI

- **Aree non assoggettate**

- Sentenza n. 30719 del 30/12/2011 della Corte di Cassazione:

- “Per escludere ogni ipotesi di danno correlato al rifiuto assimilato senza predeterminarne la quantità conferibile dovrebbe apprestarsene un servizio di smaltimento di potenzialità illimitata, certo **non rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità che pure costituiscono condizioni di legittimità dell’esercizio della potestà di assimilazione** attribuita dalla norma di legge”

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

TARI

- **Aree non assoggettate**
- Ministero dell'Economia e delle Finanze Risoluzione n° 2/DF del 9 dicembre 2014
- "La potestà di assimilazione **non può essere esercitata senza tenere conto della quantità di rifiuti** che il Comune può effettivamente gestire con efficienza, efficacia ed economicità, assicurando al contempo sia la realizzazione delle finalità di evitare disequilibri ambientali sia di rendere più equa l'applicazione del tributo"

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Altre Riduzioni**
- In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio **la TARI è dovuta nella misura massima del 20%**
- Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta **in misura non superiore al 40%** della tariffa **da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta** rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **Determinazione della tariffa**
- 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- Quindi utilizza, in luogo della rilevazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti, **coefficienti presuntivi**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

TARI

- **Determinazione della tariffa**
- DPR 158/99 Art. 6. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
 1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la **parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa** e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.
 2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. **Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

TARI

- Art. 36 **LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221**
- 1. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
- «e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, **commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti**».
- **Riduzione tari per le imprese e gli enti che prevengono la formazione di rifiuti**

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- Art. 42 **LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221**
- Entro un anno dall'entrata in vigore:
- criteri per la realizzazione da parte dei comuni di **sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico** o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di **tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati**.

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

TARI

- **LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221**
- Nuova ipotesi di riduzione della TARI per le:
- utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

LA NOZIONE DI “CENTRO DI RACCOLTA”

- La definizione oggi vigente è contenuta nell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- “area presidiata e allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani** per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”.
- La norma precisa altresì che: “la disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata [...]”.

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

LA NOZIONE DI “CENTRO DI RACCOLTA”

- Tale decreto ministeriale è stato **emanato in data 8 aprile 2008 e in seguito modificato con decreto 15 maggio 2009.**
- Il decreto **15 maggio 2009**, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 18 luglio 2009 n. 165, **ha modificato il precedente decreto ministeriale 8 aprile 2008**, recante: “disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche” (in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2008, n. 99).
- I centri di raccolta che operavano sulla base di disposizioni regionali avrebbero dovuto conformarsi a tali disposizioni entro il 30 giugno 2010, ma il vincolo dell’invarianza della spesa, “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, e la difficile situazione finanziaria delle amministrazioni comunali ha fatto sì che alcune centinaia di centri non siano riusciti a rispettare tale termine.

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

D.M. 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009

- “I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge **unicamente attività di raccolta**, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle **utenze domestiche e non domestiche** anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli **altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche**”.

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

D.M. 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009

- Ma i centri di raccolta possono ricevere rifiuti urbani anche da “**altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche**”, ad oggi fondamentalmente costituiti:
- dai **distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dagli installatori e dai centri di assistenza tecnica** che sono tenuti in precedenza ai sensi del D.Lgs. 151/2005 e ora a norma dell’art. 11, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2014, N. 49, a ritirare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica al momento della vendita di un nuovo apparecchio, e
- [Il successivo **D.M. 8 marzo 2010, n. 65** ha introdotto modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ritirate dai distributori].

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

D.M. 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009

- dai **distributori di pile e accumulatori portatili** che, per effetto delle prescrizioni contenute nell’art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 20 novembre 2008, N. 188 potrebbero, a seguito del ritiro dei rifiuti originati da questi prodotti, conferirli ai centri di raccolta previo accordo tra i produttori di pile e accumulatori o i soggetti che agiscono in loro nome e i Comuni.

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Le tipologie di rifiuti conferibili

- L'**allegato I** al D.M. 8 aprile 2008, così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, dispone che nei centri di raccolta possano essere conferiti i seguenti rifiuti:
- 1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (**provenienti da utenze domestiche**) (codice CER 08 03 18)
- 2. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
- 3. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
- 4. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
- 5. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
- 6. imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
- 7. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
- 8. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
- 9. imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09) 10. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
- 11. pneumatici fuori uso (**solo se conferiti da utenze domestiche**) (codice CER 16 01 03)

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Le tipologie di rifiuti conferibili

- 12. filtri olio (codice CER 16 01 07*)
- 13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa **provenienti da utenze domestiche**) (codice CER 16 02 16)
- 14. gas in contenitori a pressione (**limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico**) (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)
- 15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (**solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione**) (codice CER 17 01 07)
- 16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (**solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione**) (codice CER 17 09 04)
- 17. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
- 18. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
- 19. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
- 20. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Le tipologie di rifiuti conferibili

- 21. solventi (codice CER 20 01 13*)
- 22. acidi (codice CER 20 01 14*)
- 23. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
- 24. prodotti fotochimici (20 01 17*)
- 25. pesticidi (CER 20 01 19*)
- 26. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
- 27. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
- 28. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
- 29. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti. (codice CER 20 01 26*)
- 30. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
- 31. detersivi contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
- 32. detersivi diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
- 33. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Le tipologie di rifiuti conferibili

- 34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (**provenienti da utenze domestiche**) (codice CER 20 01 33*)
- 35. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER, 20 01 34)
- 36. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
- 37. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
- 38. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
- 39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (**solo se provenienti da utenze domestiche**). (codice CER 20 01 41) **
- 40. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
- 41. terra e roccia (codice CER 20 02 02) **
- 42. altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03) **
- 43. ingombranti (codice CER 20 03 07)
- 44. cartucce toner esaurite (20 03 99)
- 45. **rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali [...]**

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Le tipologie di rifiuti conferibili

- L'ultimo punto dell'elenco consente quindi di considerarlo come **non esaustivo**, permettendo il conferimento di **altre tipologie di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani**

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Le tipologie di rifiuti conferibili

- Nei centri di raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 **non possono essere accettati rifiuti speciali assimilabili**, in quanto:
 - In presenza di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non risulta che sia mai stata messa in dubbio la **necessità di preliminare autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 e 210 del D.Lgs. 152/2006**, dell'impianto di gestione.

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

QUALI ADEMPIMENTI?

- **Alle utenze diverse da quelle domestiche** (imprese e enti) che conferiscono i rifiuti ai centri di raccolta **trasportandoli con un mezzo aziendale debitamente iscritto all'apposita categoria dell'Albo nazionale gestori ambientali** (trasporto di propri rifiuti ex art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006) dalla data di piena operatività del SISTRI **non sarà più richiesta l'emissione del formulario di trasporto** di cui all'art. 193 del medesimo decreto legislativo. [Art. 193, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152].

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

QUALI ADEMPIMENTI?

- Oggi le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti ai centri di raccolta **devono emettere il formulario identificativo del rifiuto.**
- È prevista **un'esclusione** dall'obbligo **solo:**
- 1. per i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, **in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o 30 litri**

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

QUALI ADEMPIMENTI?

- È prevista **un'esclusione** dall'obbligo **solo**:
- 2. per i trasporti di rifiuti speciali da attività agricole e agroindustriali, ai sensi per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi **in modo occasionale e saltuario** e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani **con il quale sia stata stipulata apposita convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 litri**

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

RAEE, pile e accumulatori portatili

- Per effetto delle definizioni di RAEE domestico e professionale contenute nel D.Lgs. 49/2014 (art. 4, comma 1):
- «l) **'RAEE provenienti dai nuclei domestici'**: i RAEE originati dai nuclei domestici e **i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.**
I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
- m) **'RAEE professionali'**: i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l)»

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Il trasporto di propri rifiuti e l'iscrizione all'Albo gestori ambientali

- L'art. 25 del D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 ha **eliminato**, dal 25 dicembre 2010, **per i produttori iniziali di rifiuti la possibilità di trasportare presso i centri di raccolta comunali i rifiuti derivanti dall'attività svolta con mezzi aziendali non iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali**. Pertanto **ogni trasporto di propri rifiuti deve avvenire con mezzi debitamente iscritti all'Albo** secondo le modalità previste dall'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Il trasporto di propri rifiuti e l'iscrizione all'Albo gestori ambientali

- L'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 prevede che sia possibile l'iscrizione "semplificata" all'Albo gestori ambientali per il trasporto dei propri rifiuti **a condizione:**
- **"che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti"**.

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Il trasporto di propri rifiuti e l'iscrizione all'Albo gestori ambientali

- La norma citata detta disposizioni per:
- “**Gli enti** e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti [...]”
- Si ritiene quindi che **l'obbligo di iscrizione** operi non soltanto per le imprese ma **anche per gli enti, pubblici e privati, che intendono trasportare i propri rifiuti**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Il trasporto di propri rifiuti e l'iscrizione all'Albo gestori ambientali

- Le modifiche citate comportano, al momento, una serie di difficoltà per i produttori iniziali di rifiuti che intendono usare i propri mezzi per conferire i rifiuti ai centri di raccolta.
Il Comitato nazionale dell'Albo, infatti, ha **posto limiti alla possibilità di ottenere, in fase di iscrizione per il trasporto di propri rifiuti, l'autorizzazione a trasportare rifiuti identificati da una serie di codici CER della classe 20** “rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata”, **codici che invece sono abbondantemente presenti nell'elenco dei rifiuti assimilati conferibili ai centri di raccolta.**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Il trasporto di propri rifiuti e l'iscrizione all'Albo gestori ambientali

- Attualmente, a seguito delle modifiche apportate alle norme di riferimento dal D.M. 120/2014 (Regolamento Albo gestori Ambientali) per il trasporto dei propri rifiuti **con veicoli di proprietà o nella piena disponibilità dell'impresa o dell'ente (p.es. in leasing), è indispensabile l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2-bis**

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Il trasporto di propri rifiuti e l'iscrizione all'Albo gestori ambientali

- **categoria 2-bis:** produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Il trasporto di propri rifiuti e l'iscrizione all'Albo gestori ambientali

- I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi **non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie** (richieste, invece, per il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti da terzi) e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla **presentazione di una comunicazione alla sezione regionale** o provinciale dell'Albo territorialmente competente

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Il trasporto di propri rifiuti e l'iscrizione all'Albo gestori ambientali

- Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità:
 - a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
 - b) **le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;**
 - c) gli estremi identificativi e **l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto** dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
 - d) l'avvenuto versamento del **diritto annuale di registrazione di 50 euro**

© Paolo Pipere 2016 - Tutti i diritti riservati

Il trasporto di propri rifiuti e l'iscrizione all'Albo gestori ambientali

- L'iscrizione **deve essere rinnovata ogni 10 anni** e l'impresa [o l'ente] è tenuta a **comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.**
(p.es. ogni variazione dei veicoli o dei rimorchi utilizzati oppure la necessità di richiedere la possibilità di trasportare altre tipologie di rifiuti identificate da altri codici CER)